CAMERA DEI DEPUTATI N. 2079

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSCARDINI PALLI, MAZZONE, DEL DONNO

Presentata il 25 settembre 1984

Nuove norme in materia di vivisezione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Diverse proposte di legge sono state presentate nella passata e nella presente legislatura in materia di vivisezione, ma fino ad oggi, su un problema pur tanto importante e che riveste molteplici aspetti (sanitario, morale, culturale), non si è arrivati ad alcuna soluzione che possa rasserenare e rassicurare sia dal punto di vista sia umano che scientifico. Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene pertanto suo dovere non solo partecipare ed aderire a tutte quelle proposte di legge che mirino ad una risoluzione del problema, ma, presentando proprie iniziative, sollecitare l'attenzione del Governo per addivenire finalmente alla soluzione di problematica che riguarda lo stesso vivere civile.

La mancanza di controlli in materia di vivisezione e di sperimentazione ha portato fino ad oggi a molti abusi, tollerati peraltro da una legislazione che attualmente non prescrive una specifica licenza per l'autore dell'esperimento.

Va inoltre sottolineato come nella maggior parte dei casi la sperimentazione cruenta sia resa obsoleta da nuovi metodi di sperimentazione, il più delle volte anche meno costosi e più rispondenti alle esigenze della stessa ricerca scientifica di quanto possa mai essere la vivisezione.

Vogliamo sottolineare in questa sede che il problema è fortemente sentito dall'opinione pubblica, come testimoniano ad esempio e l'interesse degli organi di stampa e le 800 mila firme raccolte, un

paio d'anni or sono, dall'Unione anti-vivisezionista italiana, e quanto scarso è invece l'interesse delle autorità competenti se è vero, ad esempio, che esistono denunce contro l'importazione in Italia di cani con le corde vocali tagliate provenienti dall'estero ed il loro smistamento per varie destinazioni italiane e straniere dove saranno vivisezionati, denunce rimaste sempre disattese. A tal proposito ricordiamo, ad esempio, che esistono interpellanze al sindaco di Milano denuncianti le situazioni di cui sopra, situazioni riscontrate all'aeroporto di Linate, e alle quali mai è stata data risposta né dall'amministrazione cittadina né dai responsabili dell'aeroporto.

Siamo certi, con questa proposta, di aver dato il nostro contributo ad una battaglia che, ripetiamo, ha aspetti culturali, scientifici, umani e civili e che riteniamo altamente qualificante.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, già sostituito dall'articolo 1 della legge 1 maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati sono vietati quando non hanno lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e devono essere eseguiti negli istituti e laboratori scientifici pubblici o privati, provvisti di adeguate attrezzature, che siano stati autorizzati a praticare detti esperimenti con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

L'autorizzazione, che ha validità triennale, deve indicare il nome del direttore dell'istituto o del laboratorio, responsabile degli esperimenti. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'elenco, con indirizzo e nominativo del direttore responsabile, di tutti gli istituti o laboratori autorizzati a praticare esperimenti di vivisezione nel corso dell'anno.

Gli esperimenti che richiedono la vivisezione a semplice scopo didattico sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi; tali esperimenti devono essere autorizzati, di volta in volta, dal Ministro della sanità e devono svolgersi unicamente per effettuare riprese fotografiche e cinematografiche da destinare a scopo didattico.

La vivisezione sui cani, sui gatti, sulle scimmie, sui cavalli, sugli asini e sui muli è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di

altra specie. I direttori degli istituti o laboratori nei quali detti esperimenti vengono effettuati, devono farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo articolo 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane, del gatto, della scimmia, del cavallo, dell'asino o del mulo è stata considerata indispensabile.

Allo stesso obbligo è tenuto l'autore dell'esperimento, che deve essere munito del permesso speciale di cui alla lettera *e)* del quinto comma dell'articolo 2.

La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, farmacia, scienze biologiche e naturali, chimica, chimica e tecnologia farmaceutica forniti di apposita licenza, di validità triennale, rilasciata dal Ministro della sanità su domanda dell'interessato.

La domanda deve essere accompagnata dal parere motivato del direttore responsabile dell'istituto o laboratorio in cui gli esperimenti debbono essere eseguiti, circa l'oggetto e la finalità degli esperimenti che il richiedente intende effettuare.

Il Ministro, in qualsiasi momento, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di ritirare l'autorizzazione o la licenza di cui ai commi precedenti e i permessi speciali di cui all'articolo 2.

L'elenco dei titolari di licenze e di permessi speciali, tenuto presso il Ministero della sanità, è pubblico; chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenerne copia, a proprie spese ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto previa anestesia generale o locale, che deve avere efficacia per tutta la durata dell'esperimento, fatta eccezione per i casi in cui l'anestesia sia incompati-

bile in modo assoluto con i fini dell'esperimento.

Ove si presuma che il dolore debba persistere dopo cessata l'azione dell'anestetico e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso prima che cessi l'effetto dell'anestesia.

È vietato servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già sottoposto a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità scientifica.

Il titolare della licenza può compiere esperimenti senza l'osservanza delle limitazioni previste dai precedenti commi, dopo aver preventivamente ottenuto un permesso speciale, che viene concesso dal Ministro della sanità in base a una richiesta motivata dello sperimentatore, controfirmata dal direttore responsabile dell'istituto o del laboratorio in cui devono svolgersi gli esperimenti.

I permessi speciali sono di cinque tipi, e hanno il seguente contenuto:

a) per esperimenti senza anestesia, il permesso deve esporre le ragioni per le quali non è possibile l'uso dell'anestetico, e prescrivere l'uso di analgesici e degli altri rimedi esistenti per alleviare la sofferenza dell'animale;

b) per esperimenti che richiedono la sopravvivenza dell'animale dopo la fine dell'anestesia, il permesso deve esporre le ragioni per le quali è necessario conservare in vita l'animale e prescrivere l'uso di analgesici e di tutti gli altri mezzi esistenti per alleviare la sofferenza dell'animale;

c) per l'impiego di animali già sottoposti a sperimentazione, il permesso deve esporre le ragioni di assoluta necessità scientifica dell'ulteriore esperimento;

d) per l'esecuzione di esperimenti con uso di curaro o sostanze similari, tali sostanze non sono considerate anestetici ai fini della presente legge; in tal caso il permesso speciale può essere rilasciato soltanto previa dimostrazione dell'assoluta necessità del loro uso e con l'obbligo

di servirsi, prima della loro somministrazione, di altri anestetici che abbiano un effetto più pronto e più lungo del curaro o della sostanza similare;

e) per l'uso dei cani, gatti, scimmie, cavalli, asini e muli, il permesso può essere rilasciato soltanto previa dimostrazione dell'assoluta indispensabilità del loro uso.

I permessi speciali di cui al precedente comma hanno validità di un anno dalla data del rilascio e devono in ogni caso contenere la descrizione della natura degli esperimenti autorizzati e del numero e tipo degli animali impiegabili. Il medesimo animale non può essere assoggettato ad esperimenti previsti in più di un tipo di permesso speciale ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*bis*. — Le licenze e i permessi speciali sono strettamente personali; il titolare, anche se presente all'esperimento, non può delegare altri ad operare in sua vece. Non vi è delega nel caso in cui il titolare della licenza o del permesso speciale consente ad altre persone di somministrare l'anestetico all'animale sottoposto ad esperimento o di sorreggere l'animale, mentre egli effettua l'esperimento.

Nessun permesso speciale può essere rilasciato a chi ha contravvenuto alle disposizioni della presente legge, anche se il reato o l'illecito amministrativo sono estinti.

Il rilascio della licenza e dei permessi speciali è soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa prevista alla lettera *a)* del numero 6 del titolo III della tariffa relativa alle tasse sulle concessioni governative, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Il titolare della licenza deve conservare la documentazione scritta di tutti gli esperimenti compiuti per dieci anni nella sede dell'istituto o laboratorio scientifi-

co, per il controllo da parte del personale incaricato dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Ogni titolare di licenza deve inviare, al termine del triennio di validità della stessa, una relazione sul proprio operato e sugli esperimenti eseguiti al Ministero della sanità ed all'ispettore regionale competente di cui all'articolo 5.

Qualunque nota o memoria scientifica o relazione o testo di conferenza derivante da esperimenti compiuti dal titolare della licenza deve essere inviata, immediatamente dopo la sua pubblicazione o comunque diffusione, in copia al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente.

Le associazioni protezionistiche degli animali hanno diritto di esaminare i rapporti triennali e la documentazione di cui al comma precedente, e di trarne copia a loro spese ».

ART. 4.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, adeguatamente nutriti, in ambienti igienici, ben areati e sufficientemente riscaldati, che consentano all'animale di muoversi in relazione alle proprie esigenze, sotto la vigilanza di un veterinario.

Gli animali recuperati dagli sperimentatori in possesso del permesso speciale di cui alla lettera *b)* del quinto comma dell'articolo 2 devono essere mantenuti in vita e restituiti alla loro razza, o soppressi in modo eutanasico dal veterinario addetto allo stabulario.

È vietato eseguire sugli animali interventi di qualsiasi tipo tali da renderli afoni. Sono vietati il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti, di animali resi afoni con qualsiasi tipo di intervento. È vietato l'uso di animali randagi, o di animali sottratti allo stato selvatico o di animali appartenenti a specie in via di estinzione ».

ART. 5.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1931, n. 924, già modificato dall'articolo 2 della legge 1° maggio 1941, n. 615, sono sostituiti dai seguenti:

« Il registro deve essere vidimato annualmente e in esso sono annotati, con numerazione progressiva, tutti gli animali introdotti nell'istituto o laboratorio, con l'indicazione della provenienza, della fattura di acquisto e della destinazione finale. Per ogni animale sottoposto ad esperimento è indicata la data, il nome dello sperimentatore, gli estremi della licenza e dei permessi speciali, la natura dell'esperimento e, se esso ricade tra quelli soggetti a permesso speciale, il tipo e la quantità di anestetici e analgesici somministrati, la durata e l'esito dell'esperimento.

Copia autentica del registro viene trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente di cui all'articolo 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità pubblica un rapporto sul numero complessivo di esperimenti di vivisezione eseguiti nell'anno precedente, precisando il numero e il tipo di animali usati, il numero dei laboratori pubblici e privati, il numero delle licenze e dei permessi speciali, la natura degli esperimenti eseguiti, anche in relazione ai necessari permessi speciali, e le finalità di tali esperimenti, nonché il numero di ispezioni eseguite nell'anno e di contravvenzioni contestate. Le associazioni protezionistiche possono esaminare le copie dei registri ».

ART. 6.

L'articolo 5 della legge 12 giugno 1931, n. 924, già sostituito dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli istitu-

ti, sui laboratori e sugli altri locali, nei quali si eseguano esperimenti sugli animali, è affidata all'autorità sanitaria regionale, che si avvale, oltre che dell'opera delle guardie zoofile di cui all'articolo 7 della legge 11 aprile 1938, n. 612, e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di un ispettore, nominato tra i funzionari alle dipendenze dell'assessorato regionale alla sanità.

L'ispettore, direttamente o avvalendosi di agenti zoofili o di guardie giurate volontarie, o di ufficiali o agenti di polizia sanitaria o di polizia giudiziaria, visita almeno due volte all'anno ciascun centro di vivisezione e vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e sulle condizioni di stabulazione degli animali.

L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, è considerato ufficiale di polizia giudiziaria. Gli addetti alla vigilanza possono accedere senza preavviso in tutti i locali dove si svolgono esperimenti su animali e negli stabulari, prendere visione dei registri e di tutta la documentazione relativa agli esperimenti, nonché delle licenze, permessi, autorizzazioni, fatture di acquisto degli animali, e di ogni altro documento utile. Hanno anche facoltà di accedere a tutti gli allevamenti di animali da laboratorio. L'ispettore pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta, contenente in ogni caso i dati richiesti nel terzo comma dell'articolo precedente, relativamente alla regione di competenza ».

Alla nomina di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1931, n. 924, come sostituito dal presente articolo, si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

L'articolo 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924, aggiunto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-*bis*. — In caso di esperimenti effettuati in laboratori non autorizzati ai

sensi dell'articolo 1, primo comma, o da persona non munita della licenza di cui all'articolo 1, quinto comma, sono puniti con l'arresto da tre mesi a un anno tutti coloro che hanno partecipato all'esperimento e il direttore responsabile dell'Istituto o laboratorio ove l'esperimento è stato effettuato. In caso di recidiva si applica altresì l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per ogni esperimento effettuato.

In caso di esperimenti condotti senza i permessi speciali di cui all'articolo 2 e per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per ogni esperimento, sanzione che, in caso di recidiva o di più violazioni delle disposizioni della presente legge, è aumentata da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per ogni esperimento effettuato.

L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative è l'ispettore regionale territorialmente competente, che procede nelle forme e nei modi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Qualora venga compiuta una violazione alle disposizioni della presente legge, chi procede alla contestazione della stessa, deve immediatamente ritirare la licenza personale di cui all'articolo 1, quinto comma, e i permessi speciali eventualmente in possesso del trasgressore. Le licenze e i permessi sono restituiti dall'ispettore regionale nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

Nel caso di ordinanza-ingiunzione non opposta o di condanna, una nuova licenza può venire rilasciata soltanto quando sono trascorsi almeno quattro anni dalla sentenza di condanna, sempre che il condannato non sia recidivo ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 6 della legge 12 giugno 1931, n. 924, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 7. — Tutte le cessioni di animali da laboratorio, anche a favore di istituti o

laboratori pubblici, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'aliquota del 38 per cento ».

« ART. 8. — Presso l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del servizio documentazione, è istituita una sezione per lo studio e la diffusione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale. Per metodi alternativi si intendono i metodi sperimentali che non comportano l'uso di animali di cui alla presente legge, o che consentano una sostanziale riduzione del numero o delle sofferenze degli animali usati.

La sezione, oltre a catalogare tutti i metodi alternativi già esistenti e convalidati, divulga periodiche informazioni sui nuovi metodi convalidati a tutti gli istituti e laboratori autorizzati al compimento di esperimenti su animali, di cui all'articolo 1.

È richiesto il preventivo parere favorevole della sezione per la concessione e il rinnovo delle autorizzazioni, delle licenze, dei permessi speciali e dei permessi per esperimenti a fini didattici, di cui alla presente legge. Tale parere non può venire concesso allorché gli esperimenti possono essere validamente sostituiti da metodi alternativi.

Ai fini del funzionamento della sezione suddetta, l'organico del servizio biologico di cui all'articolo 33 del decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1982, viene aumentato di un ricercatore, un assistente tecnico e un aiutante tecnico.

La progettazione di ricerche e di studi medico-biologici che non richiedono esperimenti su animali è considerata titolo preferenziale, a parità d'interesse scientifico, nella concessione di finanziamenti a ricerche e studi medico-biologici, da parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Consiglio nazionale delle ricerche riserva ogni anno almeno venti delle borse di addestramento alla ricerca previste dall'articolo 20, secondo comma, numero 8 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 26 gennaio 1967, a ricercatori che intendano compiere studi ed esperienze sull'uso di metodi di sperimentazione alternativi alla vivisezione ».

ART. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione composta da:

1) un rappresentante del Ministero della sanità, che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

4) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

5) tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

6) tre rappresentanti designati dalle seguenti associazioni protezionistiche: Unione antivivisezionista italiana, Lega nazionale per la difesa del cane, Ente nazionale per la protezione degli animali;

7) tre professori universitari di medicina o medicina veterinaria designati dal Ministro della sanità, su proposta delle suddette associazioni protezionistiche.

I componenti della commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. La commissione ha funzioni consultive e di coordinamento degli interventi per l'applicazione della presente legge e si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.